ISTRUZIONE

PER

L'AMMINISTRAZIONE DI UN'ARMATA MOBILE

E

PER GLI ORGANI RELATIVI

VENEZIA 1859

ISTRUZIONE

PER

L'AMMINISTRAZIONE DI UN'ARMATA MOBILE

E

PER GLI ORGANI RELATIVI

VENEZIA

DAL PRIVILEGIATO STABILIMENTO NAZIONALE DI GIUSEPPE ANTONELLI

Tip. dell' I. R. Luog. e degl' II. RR. Uffici delle Prov. Ven.

1859

I. Mandato, organizzazione e sfera d' azione dei Comandi generali d'Armata.

§ 1.

Incumbenze del Comando generale dell' Armata.

Come Organo per l' amministrazione dell'Armata, cioè per l' assicurazione, il trasporto, la distribuzione e continua reintegrazione delle provvisioni occorrenti per la mobilità dell' Armata, è assegnato ai Comandanti d' Armata il Comando generale dell' Armata (§ 281 dello Statuto organico dell' I. R. Armata).

§ 2.

Organizzazione.

La Direzione del Comando generale dell'Armata è commessa ad un Generale in qualità di facente-funzione del Comandante dell' Armata, col mandato di provvedere in dettaglio all' andamento del servizio amministrativo a norma delle istruzioni e disposizioni impartite da quest' ultimo.

L' organismo interno del Comando generale dell'Armata è eguale a quello dei Comandi generali di Dominio (§ 281 dello Statuto organico). Soprattutto s' avrà di mira un andamento d' affari pronto e sollecito, che guarentisca dell' esito.

§ 3.

Sfera d' azione.

I principali oggetti, su cui s' estende l' azione del Comando generale dell'Armata, sono:

A. Danaro;
B. viveri;
C. alloggio ed utensili;
D. vestiario ed armamento;
E. servizio sanitario;
F. treno e mezzi di trasporto.

Oltre a questi rami amministrativi di specialissima importanza per un'Armata mobile, incumbono del pari al Comando generale tutti gli affari amministrativi *concernenti le truppe dell' Armata mobile*, i quali in circostanze normali di pace sono assegnati ai Comandi generali di Dominio relativamente alle truppe del loro circondario.

II. Massime per la provvista delle occorrenze dell' Armata in generale.

§ 4.

Misura e base per la provvista delle occorrenze dell' Armata.

Per la quantità e qualità delle occorrenze da provvedersi per l'Armata mobile debbono servire di base le competenze militari stabilite dal Regolamento sulle competenze dell' Armata, dalle quali, eccetto il caso di circostanze affatto straordinarie, non è lecito mai deviare.

§ 5.

Modo di provvedere ai bisogni di un'Armata mobile in paese proprio.

Fintanto che l' Armata mobile, tuttochè su piede di guerra, si trova in paese proprio, dev' essere cura del Comando generale dell'Armata di provvedere ai bisogni di essa nello stesso modo, per quanto è possibile, ch' è di sistema prescritto in tempo di pace. Per supplire a questi bisogni possono farsi concorrere i sussidî del paese soltanto nei casi, in cui i competenti Dicasteri centrali sono a ciò espressamente autorizzati da Sua Maestà I. R. Apostolica. Ma nel disporre di questi sussidî converrà sempre usare la maggior possibile discrezione.

§ 6.

Modo di procedere quando per supplire ai bisogni dell' Armata si fa ricorso ai sussidî del paese.

Ogni volta che per supplire ai differenti bisogni dell' Armata si fa ricorso ai sussidî del paese, il Comando generale dell'Armata li esigerà esso medesimo o per mezzo degli Organi amministrativi militari e pel tramite sempre delle Autorità politiche, con intervento, ove occorra, dell' Intendente dell' Armata in funzioni presso il Comando generale.

Le Autorità politiche hanno ordine di corrispondere volonterosamente alle richieste dell' amministrazione dell' Armata.

§ 7.

Maggiori dettagli in proposito.

Ogni prestazione del paese necessaria per supplire ai bisogni dell' Armata verrà chiesta, quando ciò possa farsi per tempo e non siavi pericolo nel ritardo, dal Comando generale dell' Armata al Capo politico del Dominio, il quale ordinerà l' occorrente col mezzo delle Autorità politiche da lui dipendenti e parteciperà l' operato al Comando generale dell' Armata.

Ma essendovi pericolo nel ritardo e non potendosi perciò provocare l' intervento del Capo politico del Dominio, il Comando generale dell'Armata è autorizzato a rivolgersi per la fornitura delle occorrenze dell' Armata direttamente ai Capi politici di Circolo (Provincia) del circondario, dove occorrono i sussidî, ed anche ai rispettivi Capi di distretto a mezzo dei dipendenti Organi amministrativi militari.

§ 8.

Pagamento delle prestazioni in paese proprio.

Ogni prestazione richiesta e fornita per l' Armata mobile in paese proprio dev' essere tosto pagata in contanti o secondo le tariffe già in proposito vigenti, o mancando queste, per la qualità della prestazione in discorso, secondo i prezzi da stabilirsi nel modo ulteriormente prescritto da questa Istruzione. Se il pagamento in contanti non è possibile al momento converrà almeno pareggiare i conti il più presto possibile o mediante assegno di pagamento sopra una Cassa erariale, o altrimenti in via di liquidazione.

§ 9.

Modo di provvedere ai bisogni dell' Armata al suo ingresso nel territorio d'uno stato straniero amico.

Allorchè l'Armata mobile pon piede sul territorio d' uno stato straniero amico, per la provvista e l' apprestamento delle occorrenze dell'Armata, come pel relativo pagamento, si procede come in paese proprio, a meno che pel passaggio del-

l' Armata mobile per il territorio dello Stato amico di che si tratta sussistesse o venisse conchiusa col Governo rispettivo una particolare convenzione, nel qual caso s' intende da sè che hanno a servire di regola le disposizioni di quest' ultima.

§ 10.

Modo di provvedere ai bisogni dell' Armata sopra territorio occupato di Stato nemico.

Occupando l'Armata mobile il territorio di uno Stato nemico, nel provvedere ai bisogni dell'Armata si procederà in modo, che per la durata dell' occupazione l' Erario austriaco sia sollevato, per quanto è possibile, dalle spese di mantenimento della stessa.

Converrà perciò indagare e mettere a profitto, in modo bensì da risparmiare il più che sia possibile il territorio nemico occupato e quindi con tutta regolarità, ma nello stesso tempo anche con diligenza ed attenzione, tutte le risorse, senza eccezione, con cui può sopperirsi ai bisogni dell' Armata mobile. Solo per quella parte di essi, a cui non può supplirsi colle risorse del territorio nemico occupato, si provvederà a carico dell' Erario austriaco.

Le prestazioni su territorio nemico si esigono sempre senza corrispettivo, a meno che non sia diversamente disposto da speciali ordini superiori. Tuttavia a richiesta dei prestanti può loro rilasciarsi certificato in iscritto delle fatte prestazioni.

A. *Danaro.*

§ 11.

Modo di supplire al bisogno di denaro nell' interno;

Il danaro occorrente per l'Armata mobile deve domandarsi dal Comando generale dell' Armata, in base ai fabbisogni di danaro provenienti dalle truppe, dagl' istituti militari e dagli altri rami d' amministrazione ed indicanti con cifre il bisogno pel prossimo mese, ed è cura del Comando superiore dell' Armata di farlo avere per tempo ai punti dove abbisogna.

Verificandosi un impreveduto bisogno straordinario di danaro, pel cui regolare ritiro pel tramite del Comando superiore dell' Armata non v' è tempo sufficiente senza pericolo nel ritardo, il Comando generale si rivolgerà a tal uopo al Capo dell' Autorità superiore di Finanza o della Direzione delle imposte, il quale ordinerà il versamento del danaro occorrente dalla Cassa provinciale verso liquidazione.

Se il bisogno è di tale urgenza che il tempo non basti nemmeno per questa pratica, il Comando generale dell' Armata si rivolgerà al più vicino Direttore distrettuale di Finanza (ossia Intendente) o al più vicino Capo politico di distretto per la somministrazione dei mezzi pecuniarî disponibili. Ogni volta che occorra levare in tal modo danaro a prestito dalle Casse delle imposte, ciò dovrà sempre farsi mediante commissione, coll' intervento di un organo del Commissariato di guerra e dell' Autorità politica distrettuale, e verso rilascio, come ben s' intende, delle debite quitanze e reversali.

Per ogni anticipazione di danaro presa direttamente dalle Casse civili senza intervento del Comando superiore dell' Armata deve il Comando generale fare immediatamente rapporto a quest' ultimo, esponendo minutamente i motivi che rendettero necessaria l' anticipazione.

§ 12.

in paese straniero sopra territorio di Stati amici;

L' espediente permesso in casi d' urgenza nell' interno dello Stato di levar denaro a prestito dalle pubbliche Casse non è naturalmente ammissibile sopra territorio di Stati esteri amici; laonde in tali circostanze si dovrà por cura speciale che ai bisogni di danaro sia sufficientemente provveduto nelle vie regolari; che se ciò non di meno sopravvenisse un impreveduto urgente bisogno di danaro, vi si dovrebbe supplire in modo opportuno, prendendo al caso danaro a prestito da una casa commerciale contro cambiali ecc.

§ 13.

in paese nemico occupato.

Se l' Armata mobile ha occupato un paese nemico, il supplimento de' suoi bisogni di danaro non deve stare a carico dell' Erario austriaco, se non in quanto non v' arrivano i mezzi del paese nemico occupato.

Il Comando generale dell' Armata prenderà a tal fine gli opportuni concerti coll' Intendente dell' Armata o con quello, a cui il Comandante dell' Armata trova di affidare l' amministrazione civile del territorio nemico occupato e solo per quel tanto del danaro occorrente, che per dichiarazione di questo Capo amministrativo le entrate delle Casse dello Stato poste nel territorio nemico occupato non bastano a supplire, puossi proporre al Comando superiore dell' Armata che venga provveduto nelle vie ordinarie.

Del resto s'intende da sè, che gl' introiti affluenti dalle Casse di Stato del paese occupato nelle Casse di guerra debbono da quest' ultimo, dietro ordine dell' Intendente dell' Armata incaricato dell' Amministrazione del paese, esser debitamente quitanzati.

§ 14.

Casse di guerra, loro gestione e controllo.

I danari introitati in qualsiasi modo pel fornimento dell' Armata vengon presi in custodia, amministrati e conteggiati dalla Cassa d' operazione di campagna. La gestione presso questa ha luogo di conformità alle vigenti istruzioni di cassa; il controllo è affidato al Commissario superiore di guerra, che tiene il referato della terza Sezione presso il Comando generale dell' Armata, ed, eccettuato il caso di ordini in iscritto del Comandante dell' Armata o suo faciente-funzione incaricato della direzione del Comando generale, non può la Cassa d' operazione di campagna prestare verun pagamento corrente per competenze ecc. se non dietro mandato in iscritto del suddetto Commissario superiore di guerra o del di lui faciente-funzione da notificarsi ad essa di caso in caso.

B. *Viveri.*

§ 15.

Provvista delle sussistenze in paese proprio: per arrendamento e per economia.

La provvista delle sussistenze per l' Armata mobile, allorch' essa ha già intraprese le operazioni di guerra, si fa di regola per arrendamento e rispettivamente per economia.

Nella scelta fra questi due sistemi il Comando generale dell' Armata dee procedere con attenzione e aver sempre di mira il vantaggio dell' Erario.

Le trattative per la provvista delle sussistenze hanno sempre luogo con intervento delle Autorità politiche, e quando ciò avviene nel luogo stesso ove si trova il Comando generale, deve assistervi l' Intendente dell' Armata.

§ 16.

Invio successivo dei generi.

Di speciale importanza si presenta l' avveduta direzione dell' *invio successivo dei generi.* In ciò è mestieri procedere in continua intelligenza colla Direzione del treno, affinchè si possano procurare in tempo i mezzi di trasporto, che essa non può somministrare. Le disposizioni in proposito all' invio successivo si regolano secondo l' adottato piano d' operazione, e il Comandante dell' Armata, o rispettivamente la Cancelleria d' operazione designa al Comando generale dell' Armata lo stradale, per cui debbono condursi all' Armata e ai singoli corpi le provvisioni. Necessitando ricorrere a mezzi di trasporto del paese, converrà farne richiesta per mezzo delle Autorità politiche (§ 36).

§ 17.

Magazzini di colonna per le proviande.

Il principale appoggio per l' approvvigionamento dell' Armata durante le sue operazioni, oltre all' invio successivo, consiste nel regolare mantenimento della prescritta provvisione mobile nei *magazzini di colonna per le proviande* stabiliti a tergo dell' Armata e destinati alla distribuzione dei generi alle truppe.

È speciale incumbenza del Commissario di guerra preposto alla Direzione delle proviande il dare in proposito le occorrenti disposizioni in base ai relativi ordini della Cancelleria d' operazione, nel che peraltro, e specialmente in ciò che riguarda l' apprestamento dei necessarî mezzi di trasporto (§ 36) corre obbligo alle Autorità politiche di coadjuvarlo ogni volta che ne siano richieste.

§ 18.

Somministrazione.

Se in qualche distretto l'approvvigionamento delle truppe operanti non potesse, ad onta di tutti gli sforzi, ottenersi per arrendamento o per economia a causa di speciali circostanze, il Comando generale dell' Armata ordinerà, finchè non possa attivarsi l' uno o l' altro degli accennati mezzi, la *somministrazione del paese.*

Questa deve naturalmente promuoversi col mezzo delle Autorità politiche, e richiede che gli organi politici agiscano puntualmente di conserva coll' organo del Commissariato di guerra preposto alla Direzione delle proviande, il qual ultimo perciò riceverà gli ordini opportuni dal Comando generale dell' Armata.

In proposito alla somministrazione deve in sostanza osservarsi quanto segue:

1. Anzi tutto è mestieri informarsi nei modi opportuni delle provvisioni di pane, foraggi, legna e paglia, nonchè di vino e delle occorrenti bevande, esistenti nel circuito dello stradale di dislocazione e di marcia, da cui ponno regolarmente ritrarsi queste sussistenze.

2. Secondo le circostanze conviene anche entrare in dirette trattative coi comuni e possessori a mezzo delle Autorità circolari e distrettuali per la cessione di tali provvisioni alle truppe.

3. Ai comuni e possessori di dette provvisioni deve assicurarsi, di concerto colle rispettive Autorità politiche, che, fatta la liquidazione, essi riceveranno tosto il compenso delle loro forniture per conto dell' Erario militare.

4. I prezzi accordati debbono essere congrui ed equi.

Per giudicare della loro equità serviranno di norma i prezzi medî desumibili dalle ultime tabelle dei prezzi di mercato, sui quali è permesso accordare una proporzionata addizionale per le spese di trasporto.

§ 19.

Requisizioni.

Non riuscendo d' indurre i possessori degli articoli da somministrarsi a cederli volontariamente per lo stabilito equo prezzo di compenso e versando l'Armata operante in urgente necessità, si procede all' inevitabile requisizione degli articoli stessi.

La requisizione non debb' essere estesa in un più vasto circuito, nè ad un tempo più lungo di quanto è assolutamente indispensabile per supplire al sopraggiunto difetto, finchè ricominci la fornitura nell'ordinario sistema per arrendamento o per economia.

Possono essere oggetto di requisizione gli articoli di fornimento dell' Armata di qualunque specie, e quanto alle provvisioni in natura, specialmente il fieno, la cui condotta da lontane regioni è incompatibile, e gli utensili, che per l' incertezza della competenza non è possibile raccoglier prima e rare volte si possono provvedere trasportandoli da lontano.

In proposito però si avverte, che in caso di necessità si può ricorrere anche ai surrogati di detti generi indicati nell' Istruzione sul fornimento dell'Armata, nel qual caso per la determinazione della competente quantità di surrogati serve di regola il § 131 del Regolamento sulle competenze.

Cosa e quanto sia da requisirsi per l'Armata mobile debb'esser significato da parte del Comando generale dell' Armata alle Autorità politiche.

A queste incombe poi:

a) di ripartire di concerto cogli organi da delegarsi a tal uopo dal Comando generale dell'Armata la quantità requisita fra le città ed i comuni foresi giacenti nel circondario ove sussiste il bisogno, nonchè fra i maggiori possessori di fondi in equa proporzione alle loro facoltà;

b) di notificare ai singoli prestanti la quota che loro tocca e il luogo dove debbono tradursi gli articoli sani e servibili in un termine perentorio di 48 ore al più, sotto comminatoria dei mezzi coattivi;

c) se il bisogno comprende anche tabacco e sale converrà prender gli opportuni concerti colla competente Autorità di Finanza, affinchè siano avvertiti i dispensieri o venditori, di consegnare la necessaria quantità al rispettivo magazzino di campagna quando la provvisione è assegnata al magazzino di colonna.

La requisizione deve basarsi sopra dati possibilmente esatti intorno alle forze ed alle risorse del paese.

Il dato regolatore generale è lo stato effettivo della popolazione e del bestiame domestico e per esperienza può adottarsi la massima, che della provvisione domestica si dee senz'altro calcolare come sovrabbondante, quanto al *pane pronto* una razione al piano per ogni 4 teste, in montagna e nelle città per ogni 8 teste; quanto ai

foraggi, per ogni cavallo 2 razioni d'avena e 10 libbre di fieno; — per ogni manzo 20 libbre di fieno; — per ogni pecora 5 libbre di fieno; quanto al bestiame da macello, dei buoi la 20.ª, delle vacche la 40.ª, delle pecore la 60.ª parte.

Devesi pure osservare, se certi tratti di paese non furono già colpiti da requisizioni immediate, nel qual caso converrà procurare un' equa compensazione.

Un prospetto dell' avvenuto riparto, contenente il nome delle parti fornitrici e la quota rispettivamente loro imposta, deve comunicarsi al magazzino di campagna, affinchè anche da parte sua venga sorvegliato il regolare versamento.

Ai magazzini di colonna, avuto riguardo alla destinazione dei magazzini di campagna, possono assegnarsi, pel versamento soltanto, gli articoli qualificati per l' immediata distribuzione alle truppe, quindi non altro che pane pronto e non mai farina da pane nè cereali, ai magazzini del pane oltre a pane e farina, in caso di estremo bisogno anche una parte di cereali.

Soprattutto convien badare, che il fornimento di fieno sano e di utensili da campagna sia tratto dai contorni del magazzino di colonna e diretto a questo od agli accampamenti, e che solo la parte a cui non può supplirsi in tal modo, sia provveduta nei dintorni del magazzino del pane posto dietro all' Armata.

Avvenendo che l' Armata operante si trovi per circostanze straordinarie nell' impossibilità di più oltre ritrarre essa stessa i generi che le occorrono dal proprio territorio di collocamento col mezzo di requisizioni, e dovesse inevitabilmente ricorrere al circondario d' un' altra Armata per provvedere alla propria sussistenza, ciò può bensì farsi quando e fino a tanto che l' estremo bisogno il richiede, anche senza concertarsi prima col Comando di quest' ultima Armata, ma se ne deve dare avviso subitamente e nel modo il più sollecito tanto a questa come anche al Capo politico del rispettivo Dominio per loro notizia e per prevenire qualunque imbarazzo, nè questo sussidio dall' altrui circondario può ritrarsi per uno spazio di tempo più lungo di quello che, dietro calcolo approssimativo, si richiede per ricevere la risposta dal Capo politico del Dominio, il quale può forse trovarsi in posizione di prendere altre misure.

Le condotte dei generi requisiti debbono inviarsi colla scorta d' una bolletta di fornitura sotto responsabilità d' un condottiere.

L' Amministrazione del magazzino di campagna che riceve i generi requisiti, che in esso affluiscono, rilascia al conduttore pel suo committente, ritirando la reversale, una quitanza in forma legale, perchè serva di prova per far valere i diritti di compenso. Per le requisizioni nell' interno dello Stato valgono gli stessi dati di pagamento come per le somministrazioni.

§ 20.

Foraggiamento.

Avvenendo che nemmeno mediante requisizioni si possa raccogliere il necessario foraggio pei cavalli, le bestie da tiro e da soma o pel bestiame da macello dell' Armata operante, il Comando generale, rispettivamente l' organo del Commissariato di guerra preposto alla direzione delle proviande, si rivolgerà in questo caso anche per la fornitura dei foraggi alle Autorità politiche, al qual uopo converrà procedere d' accordo, per quanto è possibile, coi rispettivi possidenti o comuni.

Ma pei risultati in porporzione meschini e pure costosi di questa misura come

per le sue conseguenze dannose ai possidenti ed alla pubblica economia, e talvolta benanco alla sicurezza del fornimento dell' Armata, non si dovrà ricorrere a tal mezzo anche in guerra se non nel caso estremo, come a necessario ripiego da usarsi meno e pel più breve tempo che sia possibile, ed a preferenza ancora in vicinanza del nemico.

V' hanno tre specie di foraggiamento; cioè quello dell' erba sui prati, dei frutti del campo verdi e dei secchi. Le prime due specie diconsi anche foraggiamento verde, la terza foraggiamento secco, e questo ha luogo o sul campo o in luoghi abitati.

L' erba e i frutti verdi del campo non sono da riceversi e da quitanzarsi al magazzino che come fieno. Un intero carico d' un cavallo vale per 8 razioni e dà quindi per 4 cavalli una competenza di fieno per 2 giorni (§ 133 del Regolamento sulle competenze).

I piselli verdi perchè nocivi ai cavalli non possono comprendersi nel foraggio.

Pel foraggiamento secco sul campo, dove i frutti non sono tagliati, ma però così secchi da poter esser battuti nell' accampamento, devesi rilevare quante razioni da cavallo intere di avena e di fieno renda la misura locale di semente nei migliori, mediocri e peggiori campi. Se i frutti son tagliati e legati in covoni, un covone non trebbiato da 18 fino a 20 libbre dell' Austria inferiore si calcola per una razione intera d' avena e di fieno, e la metà, quindi da 9 fino a 20 libbre, per un' intera razione o di avena o di fieno (§ 133 del Regolamento sulle competenze). Il Commissario politico interveniente al foraggiamento dee rilevare il peso dei covoni.

Sul foraggiamento pei giorni prescritti debbono le truppe, a tenore del Regolamento, rilasciare quitanza al magazzino, egualmente come se avessero ricevuto il foraggio dal magazzino stesso; nella quitanza militare deve aggiungersi « mediante foraggiamento. »

Il Comando generale dell'Armata dirige il foraggiamento di concerto coll'Autorità politica; questa ha cura, che ai singoli distaccamenti di foraggieri sia assegnato ad ispezione, col necessario Comando di cavalleria, un fido impiegato civile, il quale segni il luogo del foraggiamento, impedisca eccessi e ritiri l' assegno del magazzino.

Terminato il foraggiamento, il Comando generale dell'Armata riceve dall' impiegato politico che diresse questa operazione, o dalla rispettiva Autorità politica, il ragguaglio di quanto in tutto fu foraggiato, e significa al magazzino mediante una distinta, cosa sia da quitanzarsi, se erba, trifoglio o frutti del campo, e questi ultimi in quale grado di maturanza, in che quantità, e così via con quale importo di compenso, finalmente a quali comuni o paesi. Il magazzino rilascia quitanza esattamente secondo la distinta ricevuta e debitamente riscontrata coll' assegno, aggiungendovi, che i generi sono foraggiati.

L' importo del compenso deve calcolarsi ai prezzi locali in proporzione del danno arrecato al possidente col foraggiamento e porsi in corso, s' è possibile, nel modo indicato dal § 18.

Se le circostanze non comportano il procedimento qui tracciato, l' Autorità politica deve almeno rilasciare ai possidenti danneggiati dal foraggiamento un cer-

tificato in proposito corrispondente alle prescrizioni di questo paragrafo, affinchè in base allo stesso possano a suo tempo ottenere il dovuto indennizzo.

§ 21.

Requisizione mediante Comandi distaccati.

In quanto alle requisizioni vale in generale la massima, che le stesse non possono mai effettuarsi dalle truppe di proprio arbitrio, ma unicamente per ordine del Comando generale dell' Armata e di concerto coll' Autorità politica.

Ove peraltro in caso di movimenti rapidi e improvvisi avvenisse, che riparti di truppe staccati, p. e. avanguardie e corpi di escursione, non potessero ritrarre il fornimento dal magazzino di colonna, in quest' unico caso è permesso, come mezzo estremo al rispettivo Comandante, di provvedere egli stesso pel reintegro del fornimento mediante requisizione dai Comuni situati nella direzione del movimento.

Sopra ogni caso di requisizione ordinatasi in simil modo deve farsi rapporto subitamente al Comando generale dell' Armata.

§ 22.

Bestiame da macello.

Per l' acquisto delle carni e del bestiame da macello deve il Comando superiore dell'Armata provvedere allo stesso modo come per gli altri articoli di provvisione. Rendendosi necessario di stabilire un' amministrazione militare delle carni, s' avrà cura di provvedere il bestiame da macello pel bisogno di 28 giorni e di mantener completa sempre questa misura.

Tale provvisione viene ripartita come segue:

alle truppe che si trovano nella linea più avanzata . . . . per 4 giorni
al deposito del corpo per la distribuzione del bestiame da macello . . . » 6 »
al deposito dell' Armata per la distribuzione del bestiame da macello . » 8 »
al deposito di somministrazione e reintegrazione del bestiame da macello . » 10 »

Per ricevere il bestiame bovino, che si fosse necessariamente fornito secondo i suesposti principî in via di arrendamento o fors' anche di requisizione, si dovranno delegare dalle Autorità politiche sopra proposta del Comando superiore dell' Armata esperti e probi macellai in qualità di stimatori, coll' incarico di riconoscere ed attestare nelle reversali di consegna tanto il peso valutato dai mastri stimatori dell' amministrazione militare delle carni, quanto, nel caso della consegna immediata del bestiame vivo ai reggimenti, quello indicato dai macellai dei reggimenti medesimi. Non essendo ambe le parti d' accordo, decide una macellazione di prova.

Per le bestie bovine, le quali nel caso del § 21 vengono requisite direttamente dalla truppa, essendo rare volte possibile la deputazione di uno stimatore civile, si erigerà un istromento di stima e verrà sottoscritto dal macellaio del reggimento e in mancanza di un macellaio civile dal Capo dell' amministrazione comunale.

In caso di estremo difetto di buoi da macello possono fornirsi ed accettarsi 10 pecore per un bue.

Il Comando generale dell' Armata procurerà col mezzo delle Autorità politiche, che pel bestiame da macello appartenente all' Armata vengano assegnati opportuni pascoli e sia constatato il danno cagionato coll' uso degli stessi, il quale nell' interno dovrà esser tosto compensato e in ogni caso riconosciuto mediante certificato.

§ 23.

Si deve aver cura che l'Armata non venga soverchiata nei prezzi delle cose occorrenti oltre al fornimento.

Il Comando generale dell'Armata deve, col mezzo delle Autorità politiche, far sì, che l'Armata oltre agli articoli appartenenti al prescritto fornimento possa acquistare in via di compera anche le altre cose diversamente occorrenti, e sia in ciò protetta contro soverchierie.

§ 24.

Relazioni periodiche sulla provvista delle occorrenze dell'Armata.

Sul modo con cui furono all'Armata assicurate pel tempo prescritto le proviande nell'interno dello Stato, devesi fare periodicamente rapporto al Comando superiore dell'Armata, intorno a che si avverte solo ancora, che una requisizione generale (fornitura del paese) sorpassante i confini del territorio di collocamento dell'Armata operante non può ordinarsi che in seguito a disposizione approvata da Sua Maestà I. R. Apostolica (§ 5).

§ 25.

Provvista delle sussistenze in paese estero occupato non nemico.

Le massime che valgono per la provvista delle sussistenze di un'Armata mobile in paese proprio sono da osservarsi anche in paese estero non nemico, in quanto non sia diversamente disposto dalla convenzione conchiusa col rispettivo Governo o da speciali ordini Sovrani; in ogni caso peraltro si dovrà procedere di concerto colle Autorità locali.

§ 26.

Provvista delle sussistenze in paese nemico occupato.

In paese nemico dee valere la massima, che l'Armata dev' essere approvvigionata sicuramente e completamente a spese del paese, in modo peraltro da evitare, per quanto è possibile, ogni incidente non imposto dallo scopo della guerra ed aggravante il carico necessario.

Ove non siano dati a disposizione con egual prontezza e sicurezza altri mezzi più miti, le sussistenze in paese nemico si provvedono in generale mediante requisizione dai Comuni ed anche mediante fornitura da parte del paese.

Mediante invio dall' interno si supplirà unicamente a quanto non si sarà potuto procacciare in nessuno di questi modi nel paese nemico o eccederebbe le forze del paese.

S' intende da sè che delle date disposizioni si dovrà tenere continuamente informato il Comando generale dell' Armata.

§ 27.

Requisizione delle sussistenze in paese nemico occupato.

Nell' eseguire la requisizione in paese nemico si avrà per base il fornimento di tappa stabilito dal § 69 del Regolamento sulle competenze dell' Armata.

In paese nemico non si presta alcun compenso pei viveri requisiti, a meno che non sia diversamente disposto da ordini superiori.

Per gli articoli requisiti dee però sempre rilasciarsi quitanza. Se vengono consegnati direttamente ai reggimenti e corpi, le quitanze vengono stese da chi li riceve secondo il preciso tenore prescritto per le quitanze delle competenze,

colla sola differenza, che in luogo di « Quitanza » si appone « Certificato » e nel contesto invece di « Magazzino » il Dominio, Circolo (Provincia), Distretto (in generale il dipartimento amministrativo) e il Comune, da cui fu fatta la somministrazione, e finalmente in calce s' aggiunge: « Locchè si certifica col presente, perchè serva di prova innanzi alle Autorità sull' adempimento della requisizione. »

Con questi termini ed aggiunte essenziali sono da quitanzarsi anche dai magazzini le somministrazioni loro fatte.

§ 28.

Provvisioni tolte al nemico.

Le provvisioni d' ogni sorta tolte al nemico o da esso abbandonate sono destinate in primo luogo a supplire ai bisogni dell' Armata. È incumbenza delle Autorità militari, e in ispecie anche degli organi del Commissariato di guerra incaricati della direzione delle proviande, di rintracciarle, impedirne l' occultazione e trafugamento e in generale di prendere tutte le misure opportune per assicurarne il possesso all' Erario austriaco e l' utile erogazione.

I magazzini di campagna prendono in consegna i mezzi di sussistenza ed altri articoli di fornimento ritrovati fra le provvisioni nemiche mediante un inventario da sottoscriversi anche dal Commissariato di guerra, e così pure dal magazziniere nemico quand' egli abbia chieste e gli siano state rilasciate attestazioni sulla loro consegna, conteggiandoli regolarmente per l' Erario austriaco.

C. *Alloggio ed utensili.*

§ 29.

Alloggiamento dell' Armata mobile in paese proprio.

Finchè l' Armata mobile si trova nell' interno dello Stato, restano ferme per l' alloggiamento della stessa le prescrizioni in proposito vigenti, solo subentrando, dopo la sua mobilizzazione, in luogo dell' alloggio stabile di regola quello di passaggio colle relative competenze limitate. Il Comando generale dell' Armata dee porre speciale attenzione che si provveda con egual cura per l' alloggio delle truppe legalmente prescritto, come per ogni possibile risparmio della popolazione senza danno di esse.

Per potere in caso di movimento di truppe assicurare a queste il debito alloggio, il Comando generale dell'Armata si farà comunicare per tempo dalle Autorità politiche superiori del circondario dell' Armata gli elenchi delle strade militari di passaggio con ambedue i distretti d' alloggiamento (il più lato e il più stretto) e il sommario del catasto degli alloggi regolarmente disposto, da cui deve desumersi la capacità d' alloggio dei distretti, e colla scorta di questi dati dirigerà pei casi evenienti le opportune ricerche alle Autorità politiche.

S' avrà cura che i passaggi di truppe, specialmente se di grossi corpi, siano recati a notizia dei rispettivi Comuni il più presto possibile, affinchè possano prender per tempo le necessarie misure per gli alloggi e pel fornimento di passaggio.

Se l' Armata mobile è già in operazione di guerra si possono, giusta il Regolamento sovrano sugli alloggi militari, occupare a tale effetto, per quanto occorre, *tutti* i maggiori edificî.

Che se pel corso delle operazioni l'accampamento delle truppe operanti o di

singoli riparti di esse ha luogo alla campagna, s'avrà cura anzitutto di provvedere la legna da fuoco nella prescritta quantità, e ciò parte per mantenere i fuochi di guardia, parte per cucinare le vivande e come materia di riscaldamento.

La competenza della legna pel campo è determinata dal § 166 dal Regolamento sulle competenze dell' Armata.

La paglia per l'accampamento non è compresa assolutamente fra le occorrenze delle truppe accampate in guerra, ma è soltanto un requisito pei campi d'esercizio e per gli attendamenti. Se però circostanze particolari facessero sentire anche in guerra il bisogno di paglia per l' accampamento, è rimesso al Comandante delle truppe accampate di ordinarne la somministrazione. Perciò il ricevimento della paglia deve in questo caso esser legittimato da uno speciale ordine in iscritto.

La competenza della paglia per l' accampamento è stabilita dal § 166 del Regolamento sulle competenze.

Questi due articoli, legna e paglia debbono di regola ritirarsi dai magazzini od acquistarsi mediante compera al minuto a spese del fondo militare. In caso d' eccezione, quando ciò per qualche tempo non fosse assolutamente possibile, si provvederà, che l'occorrente legna e paglia sia fornita dai Comuni o possessori di boschi, in paese proprio o non nemico verso pronto indennizzo secondo i prezzi locali e in ogni modo verso piena quitanza, in paese nemico verso regolare certificato.

S'avrà cura, che questi articoli siano tradotti dai fornitori ai luoghi del bisogno e le forniture siano debitamente quitanzate: il pagamento poi si presterà come per gli articoli di requisizione.

Perciò, tosto che in simili casi sia nota la direzione della marcia, si provvederà coll' invio di messi, o in caso di bisogno col mezzo dei Comandi di cavalleria, che dai paesi adiacenti allo stradale di marcia sia recata la paglia con intervento dell' Autorità politica, e a ciascun messo o Comando di cavalleria si darà l' assegno della truppa e del luogo dove debb' essere tradotta. Se l'occorrente legna potesse trovarsi già abbattuta e misurata nel bosco più vicino, verrà da ivi ritirata per gli accampamenti delle truppe, gli spedali e le panetterie di campagna, avvertendo però che non si raccolga una provvisione maggiore di quattro giorni per gli accampamenti e d' otto giorni al più per le panetterie.

Ma se non si trovasse legna misurata, si assegneranno nel bosco più vicino, coll' intromissione dell' Autorità politica da ricercarsi a tal effetto e coll' intervento del proprietario o suo facente funzione, spazî adattati pel taglio delle legne, deputando a ciò soldati, quando non vi fosse altra gente capace o non in numero sufficiente.

Ai Comandi rispettivi verrà ordinato severamente di risparmiare le piante novelle.

§ 30.

Alloggio in paese straniero amico.

Entrando l' Armata in paese straniero, ma non nemico, la materia degli alloggi viene regolata con apposita convenzione, alle cui determinazioni converrà attenersi puntualmente.

Finchè non è stipulata alcuna convenzione si procede come nell' interno dello

Stato, solo rilasciando in luogo del pagamento, semplice quitanza pel somministrato alloggio.

§ 31.

Alloggio in paese nemico.

Tosto che l' Armata pon piede su territorio nemico, l' occorrente alloggio e gli utensili debbono somministrarsi senza corrispettivo, ma le relative richieste debbono anche in paese nemico limitarsi generalmente alle competenze fissate dalle prescrizioni militari generali, e solo nel caso che queste per ispeciali circostanze fossero insufficienti, si terranno nei limiti dell' effettivo bisogno a giudizio del Comandante dell' Armata.

D. *Vestiario ed armamento.*

§ 32.

Provvista degli effetti di vestiario e d'armamento.

Riguardo al vestiario ed armamento è fra le incumbenze più importanti del Comando superiore dell'Armata quella di provvedere per tempo onde siano riparate le mancanze di effetti, provenienti da logoramento, casi fortuiti, perdite, ecc.

A supplire le mancanze di *minor rilievo* nascenti di tempo in tempo presso l' Armata mobile son destinati i magazzini di colonna per le monture.

La provvisione mobile, che questi magazzini hanno da mantenere, è determinata per cifre e per effetti. Di quattordici in quattordici giorni, ed anche in periodi più brevi, quando le provvisioni minaccino di essere più presto esaurite, debbono i detti magazzini rassegnare i loro rapporti sulle provvisioni al Comando generale dell' Armata, al quale incumbe di far rimettere sollecitamente dal deposito di campo delle monture nei magazzini di colonna fino alla cifra prescritta le mancanze provenienti dalle somministrazioni alle truppe, quali risultano dai rapporti, e di far poi completare la provvisione normale nel deposito di campo.

Per la reintegrazione del fondo prescritto per quest' ultimo, converrà che il Comando generale si rivolga di caso in caso al Comando superiore dell'Armata indicando il rispettivo bisogno.

Nello stesso modo dovrà il Comando generale dell' Armata ricorrere particolarmente al Comando superiore ogniqualvolta si verifichi un *maggior bisogno* di monture e d' armamento per consumo ecc., e sarà cura del Comando superiore dell' Armata di fornire dell' occorrente i depositi di campo.

Perciò nei magazzini di colonna delle monture non possono riceversi che minori quantità; per ogni distribuzione di maggior rilievo le truppe sono da rimettersi ai depositi di campo, giacchè presso questi fu prima ordinata e assicurata l' occorrente provvisione.

Del resto in quanto alla gestione delle monture e dell' armamento per le truppe mobili valgono le massime stabilite nell' Istruzione relativa.

E. *Servizio Sanitario.*

§ 33.

Servizio sanitario.

Uno dei più importanti rami amministrativi dell' Armata mobile è il servizio sanitario, ond' è che il Comando generale dell'Armata dee farne oggetto d' incessante premurosa attenzione.

I luoghi sulle posteriori linee principali di comunicazione dell' Armata, dove sono da stabilirsi, rispettivamente da erigersi le ambulanze, vengono indicati al Comando generale dal Comandante dell' Armata.

Al Comando generale spetta poi di dare le occorrenti dettagliate disposizioni per lo stabilimento delle ambulanze ai punti indicati.

Esso dirige in proposito gli ordini speciali di regola alla Direzione delle ambulanze, la quale nelle rispettive stazioni di collocamento prende gli opportuni concerti colla locale Autorità politica o comunale per la fornitura degli occorrenti mobili e utensili da ospedale e provvede sotto ogni rapporto al fornimento delle ambulanze.

In quanto ai locali occupati ad uso d'ospedale, s'avrà cura già all'atto della verificazione da parte della commissione di stabilire col proprietario dell' immobile, mediante equa convenzione, il canone d' affitto. Non riescendo la convenzione si rimetterà l' affare del compenso all' ordinario corso d' istanze. In paese nemico la somministrazione dei locali e di tutti gli oggetti bisognevoli per le ambulanze ha luogo senza corrispettivo.

Le vettovaglie, bevande, medicine, esigenze mediche, ecc., occorrenti pel servizio delle ambulanze si provvedono nello stato di regola in via di contratto colla mediazione della Direzione delle ambulanze e coll' intervento dell' Autorità politica. Al Comando generale dell' Armata incumbe l' esame e la ratificazione dei relativi contratti.

Ove non riuscisse di assicurare l' occorrente degli spedali in via di contratto, vi si provvederà pel tempo dell' inevitabile necessità in via di requisizione, nella quale, come in qualunque altra requisizione, l'Autorità politica dovrà cooperare col suo intervento.

In paese nemico le occorrenze d' ospedale debbono fornirsi dai Comuni senza corrispettivo. Converrà provvedere nei modi opportuni per l' evacuazione delle ambulanze a tempo debito, affinchè questi stabilimenti sanitarî posti immediatamente dietro l' Armata offrano sempre lo spazio necessario per ricoverarvi i sopravvenienti ammalati delle truppe. A tal uopo gli ammalati più leggermente vengono trasportati dalle ambulanze più avanzate nei posteriori spedali di seconda e terza linea, ed i relativi trasporti debbono eseguirsi con tutta attenzione, ed occorrendo mantenersi regolarmente in corso, affine d' impedire nella cura degli ammalati qualunque imbarazzo per mancanza di spazio.

Pei trasporti degli ammalati si faranno servire o le comunicazioni per istrade ferrate o le vetture del paese state mandate più avanti con vettovaglie e che ritornano vuote.

Il Comando generale dell'Armata deve inoltre vigilare attentamente sullo stato igienico dell' armata mediante rapporti sulle presenze degli ammalati da prodursi regolarmente, e quando sembrasse indicato per viste sanitarie, proporre al Comandante dell' Armata il cambio di dislocazione dei corpi di truppa scemati pel troppo numero degli ammalati.

Finalmente è pur dovere del Comando superiore dell'Armata di vigilare continuamente, che nè presso le truppe nè negli spedali si verifichi mai difetto di medici, locchè si otterrà col disporre opportunamente dei medici militari presenti

e col richiederne in tempo l'occorrente numero col mezzo del Comando superiore dell' Armata.

Non essendo sufficienti i medici militari, si potrà affidare il servizio degli ammalati presso le ambulanze anche a medici civili contro pagamento delle diarie, che vengono sempre stabilite nel caso di bisogno.

F. *Cavalli, treno e mezzi di trasporto.*

§ 34.

Cavalli.

Pel rimpiazzo dei cavalli deficienti, specialmente per la cavalleria, l'Armata mobile è rimessa di regola all'ordinaria rimonta dell'Armata; spetta perciò al Comando generale dell' Armata di rilevare dai relativi ragguagli delle truppe lo stato effettivo dei cavalli, per constatarne il difetto e notificarlo al Comando superiore dell' Armata perchè supplisca al bisogno.

Solo nel caso che essendosi occupato un paese nemico sembrasse per le circostanze indicate, di ordinare una fornitura del paese nel territorio nemico, il Comando superiore prenderà in considerazione, se non si possa sovvenire anche al difetto di cavalli per l' Armata mediante fornitura del paese, e farà le corrispondenti proposte al Comando superiore dell' Armata.

§ 35.

Mezzi di trasporto: vetture a nolo.

I trasporti occorrenti presso l' Armata mobile si effettuano:

a) o col treno militare, ovvero

b) col mezzo di strade ferrate, piroscafi od altri navigli, o vetture noleggiate, o

c) con vetture del paese (attiraglio).

In quanto non possono servire le strade ferrate e i piroscafi, e il treno militare non basti, si ricorre alle vetture a nolo, e in caso d' insufficienza di queste, all' attiraglio.

Il noleggio e la richiesta dei mezzi di trasporto a nolo è bensì incumbenza principalmente dell' amministrazione militare e de' suoi organi addetti all' Armata, ma anche l' Autorità politica o l' Intendente dell' Armata dovranno nella scelta e nell' uso di questi mezzi di trasporto cooperare volonterosamente fin dove arrivano le loro attribuzioni.

§ 36.

Carri d' attiraglio e vetture d' aspetto.

L' apprestamento dell' attiraglio (vetture del paese) spetta unicamente all'Autorità politica, ed è speciale dovere del Comando generale o degli organi amministrativi addetti all'Armata di prima riflettere attentamente all' uso del treno militare e delle vetture a nolo per evitare in tal modo possibilmente la richiesta delle vetture del paese; avendo Sua Maestà I. R. Apostolica, con Sovrana Risoluzione 28 Giugno 1854, trovato di ordinare, che delle vetture del paese non debbasi far uso pel trasporto degli effetti militari, se non in casi urgentissimi.

Tosto che l' Armata incomincia le sue operazioni di guerra, spetta al Comando generale dell' Armata ed agli organi dell' amministrazione militare, se ed in quanto non basta nè il treno militare, nè le vetture a nolo, le ferrovie e i piroscafi, di

3

ricorrere al sussidio del paese coll' esigere l' attiraglio ed i mezzi di trasporto per acqua. Ma per poter convenientemente giudicare la capacità di prestazione dei rispettivi Comuni o Distretti e potere corrispondere al bisogno colla leva delle vetture e ad un tempo usare ogni equo riguardo ai fornitori dell' attiraglio, converrà che il Dicastero politico del Dominio si procuri per tempo de' prospetti sommarî sul numero delle vetture esistenti nei Comuni.

Le richieste dell' attiraglio da parte del militare debbono sempre farsi unicamente col mezzo delle Autorità politiche, alle quali incumbe poi di rivolgersi possibilmente soltanto ai distretti posti in maggior vicinanza dell' Armata, di fare in ciò un giusto riparto e di badare, che le ordinate vetture non siano costrette a prendere inutilmente delle strade indirette.

Possono esigersi le vetture del paese:

a) per condurre ai magazzini di campagna gli articoli somministrati e quelli requisiti in casi estremi;

b) per trasportare le provvisioni erariali da un magazzino di campagna all' altro ovvero alle truppe, e

c) per esser pronte a ricevere le proviande, e cariche di queste aspettare l' ordine dell' immediata partenza pei differenti luoghi di destinazione.

Le vetture del paese delle prime due specie diconsi vetture d' attiraglio, quelle della terza specie vetture d' aspetto.

Col principio delle operazioni di guerra dell' Armata tutte le esenzioni dall' attiraglio, che esistessero in tempo di pace, sono nel suo circondario interinalmente abolite.

L'attiraglio risponde del carico affidatogli e della sua buona e regolare consegna.

Gl' impiegati politici e Capi comunali debbono curare, che ad ogni trasporto sia dai Comuni assegnato un fido condottiere che sappia leggere e scrivere, pel quale sono garanti i Comuni stessi.

Ogni condottiere al quale sono da assegnarsi per l' ispezione non meno di 25 e non più di 100 carri deve aver seco un completo elenco portante i nomi dei fornitori dell' attiraglio.

Facendosi il trasporto di articoli forniti per somministrazione o requisizione, il Comune e la parte che li fornì dee consegnare al condottiere una polizza di fornitura.

Se vengono trasportati articoli erariali da un magazzino di campagna all' altro, il condottiere riceve la polizza di fornitura del magazzino mittente e dee rimanere presso i carri come mallevadore fino al completo loro scaricamento.

Per gli articoli arrivati coll' attiraglio e ricevuti in consegna i magazzini di campagna rilasciano al condottiere, con riferimento alla polizza di fornitura, oltre alla ricevuta di consegna, anche un ufficiale certificato di condotta, contenente il nome del condottiere e del Comune a cui appartiene, il numero dei carri, il carico consegnato con indicazione della polizza di fornitura.

Sopra questo certificato ha luogo il pagamento della meritata mercede d' attiraglio.

Al modo stesso si fa il pagamento dei carri d' aspetto adoperati presso magazzini di campagna o altrimenti presso l' Armata operante, cioè sopra certificati

d' ufficio contenenti oltre al nome del condottiere e del suo Comune, il numero dei carri e delle bestie da tiro e la durata del loro uso.

Se ai fornitori dell' attiraglio si fossero somministrati generi o anticipati danari, questi dovrebbero annotarsi nei certificati e diffalcarsi dalla mercede.

Se nello stabilire il prezzo d' indennizzo degli articoli somministrati o requisiti fu contemplato anche il trasporto, s' intende da sè, che questo, per quanto è già pagato nel di più sul prezzo, non può esser di nuovo compensato a parte.

Qualora però gli articoli somministrati o requisiti, per essersi nel frattempo cangiato il luogo di stazione del magazzino di campagna dovessero esser condotti più avanti, che non importi la distanza compensata nell' addizionale sul prezzo, si dovrà pagare ancora a parte ai fornitori dell' attiraglio la mercede per questo ultimo tratto.

I carri d' attiraglio debbono adoperarsi di regola soltanto per la distanza d' una stazione, indi licenziarsi; tuttavia in casi d' inevitabile necessità l' Autorità politica è autorizzata ad istradarli anche più avanti, non però, per quanto è possibile, oltre a 10—12 leghe dal luogo ove furono levati. Il caricare di soverchio i carri d' attiraglio è a tutto rigore proibito. I carri d' attiraglio diretti all' Armata se non hanno coperte o stuoje debbono essere muniti il meglio che sia possibile di paglia od altri mezzi di riparo dalla pioggia, e dove hanno da condur pane debbono essere forniti di cesti.

Si avrà cura che gl' individui destinati a scorta dell' attiraglio prendano seco da casa nutrimento e foraggio per sè e le loro bestie da tiro per due o tre giorni almeno.

Se il condottiere dall' attiraglio è costretto a continuare il trasporto oltre la prima stazione stabilita, e si trova perciò nel caso di chiedere un sussidio alimentario, si potrà somministrare dai magazzini sopra assegno del Commissariato di guerra o del suo faciente funzione ed assegnare in proporzione anche pel ritorno una razione di pane per uomo ed una di foraggio per cavallo al giorno, verso abbuono del prezzo di reluizione (§ 264 del Regolamento sulle competenze).

Ma per questi sussidî ricevuti il condottiere dell' attiraglio dovrà prestare il compenso ai prezzi di reluizione, da diffalcarsi dalla competente mercede d' attiraglio.

La necessità di tener pronte vetture di aspetto unicamente per ricevere le proviande non si verifica per l' Armata operante se non quando il treno militare non è sufficiente per trasportare gli articoli a lui solo assegnati, od il magazzino di colonna abbandona la sua normale posizione avanzandosi più di 4—5 leghe oltre il magazzino dei pani o il primo magazzino d' invio posteriore, e quest' ultimo non può esser sicuro dello spostamento a tempo debito, se la provvisione di trasporto non sia tenuta in pronto sopra i carri.

Nel primo caso si rendono necessarie le vetture d' aspetto pel magazzino di colonna, nel secondo pel magazzino dei pani e pel primo magazzino d' invio successivo.

La misura di questo bisogno è indicata dalla capacità di carico dei parchi di treno difettanti e dalla quantità degli articoli da ordinarsi; ma qualora si dovesse anche per altri fini tener pronte vetture d' aspetto, il Comando superiore dell' Armata dovrà a ciò pure por mente.

I carri d' aspetto possono ad ogni nuova leva portar già da casa un proporzionato carico di fieno, paglia per l' accampamento e legna, quando non ve ne fosse a sufficienza nei dintorni del luogo di posizione.

In ogni caso, in cui sia necessario far venir carri d' aspetto dai contorni del magazzino d' invio posto dietro all' Armata, verrà loro assegnato colà un carico affinchè non facciano vuoti il viaggio fino all' Armata.

I carri d' attiraglio e d' aspetto che ritornano a casa si porranno a profitto, per quanto è possibile, specialmente pel trasporto dei feriti ed ammalati nelle ambulanze.

Quelle vetture d' attiraglio che giungono all' Armata da tergo colle proviande e non vengono tosto scaricate e rimandate, entrano 24 ore dopo l' arrivo al loro luogo di destinazione nella categoria dei carri d' aspetto, e da questo punto fino al loro licenziamento percepiscono la mercede stabilita per i carri d' aspetto appositamente ordinati.

I carri d'aspetto debbono presentarsi e rimpiazzarsi di 5 in 5 giorni ed esser muniti di foraggio ed alimenti pel tempo della loro ordinazione.

I carri d' attiraglio e d' aspetto, i condottieri, ecc. vogliono esser pagati in contanti o secondo la tariffa vigente o secondo i prezzi che venissero stabiliti di volta in volta.

In ogni caso verranno pubblicati di bel nuovo o notificati dal Comando superiore dell' Armata i prezzi di tariffa in corso, e ricordati segnatamente agli organi amministrativi per l' esatta osservanza.

Il ritenere in ozio o arbitrariamente quelli che consegnano o forniscono l'attiraglio oltre il tempo assolutamente necessario, il defraudarli nella mercede con indebita numerazione, misurazione o pesatura, o con ingiuste imputazioni di mancanze, il pregiudicarli o vessarli con certificati falsi, difettosi od equivoci, o perfino col negar loro il certificato di condotta, e l' estorcer loro riscatto o doni sotto qualsiasi pretesto, ciò tutto è già in tempo di pace proibito sotto severissime pene, e, secondo le circostanze, sotto comminatoria del trattamento di guerra.

Nondimeno si fa obbligo specialissimo al Comando superiore dell' Armata ed agli organi amministrativi militari di vegliare che sia impedito ogni eccesso ed ogni vessazione, e che i carri d' attiraglio e d' aspetto vengano restituiti regolarmente a tempo debito e completamente.

All' uopo che i trasporti possano eseguirsi senza incagli, il Comando generale dell'Armata provvederà per tempo, rivolgendosi alle Autorità politiche, che le strade, i ponti siano dappertutto e si conservino in buon stato o al meno in istato praticabile.

Le Autorità politiche ed edili sono obbligate, sotto propria responsabilità, di corrispondere a queste requisitorie colla massima attività. In caso di bisogno si potranno porre in opera per questi fini oltre i mezzi ordinarî anche le forze di lavoro d' interi comuni e richiedere la cooperazione della gendarmeria per tenere in evidenza lo stato delle strade nel circondario dell' Armata e per intervenire in ogni caso di bisogno.

§ 37.

Mezzi di trasporto in territorio di Stato estero amico; — in paese nemico.

In paese straniero non nemico, se non è ordinato diversamente, si procede come sopra è prescritto pei Dominî austriaci, fino a che sia conchiusa in proposito una convenzione col rispettivo Governo, sempre però d' accordo colle Autorità del paese.

In paese nemico si rilascia per l' attiraglio come ordinaria prestazione locale il solito certificato, ma non si presta verun compenso.

Anche in questo caso l' attiraglio pel trasporto delle proviande, come per i reggimenti e le parti militari in marcia non può fornirsi che dietro l'ordine relativo del Commissariato di guerra e l' istradamento dei costituiti Commissarî di marcia.

Nell' ordinare questi mezzi di trasporto si dovrà stare esattamente alla competenza fissata nei proprî Dominî e gli ordini d' attiraglio (fogli di via) che si trovassero deviare da questa si tratteranno come prove dell'abuso del potere d' ufficio.

Se in paese nemico le vetture del paese si obbligano a continuare il viaggio oltre la stazione e la distanza, per la quale furono ordinate e istradate, o se i carri d' aspetto si ritengono presso l' Armata oltre i giorni, per cui furono levati, si corrisponderà loro gratuitamente la competenza stabilita nel § 264 del Regolamento sulle competenze.

§ 38.

Posta da campagna.

L' ispezione sulla posta da campagna incumbe principalmente all' Intendente dell' Armata in funzione presso il Comando generale, in quanto per tale ispezione non fu provveduto da parte del militare ed egli vien richiesto di assumerla; egli deve in generale porre attenzione allo stato del servizio postale sì importante pei movimenti militari e provocare le misure di riparo che gli sembrassero necessarie. Gl' impiegati ed organi postali debbono prestarsi con tutto zelo all' adempimento delle sue ricerche.

III. Misure amministrative all' ingresso dell' Armata in paese nemico.

§ 39.

Misure in riguardo all' assunzione del governo civile sul territorio nemico occupato.

Tosto che l' Armata operante penetra in paese nemico ed ha occupato una ragguardevole parte di territorio, il Comandante dell' Armata avrà cura di subito afferrare le redini del governo civile. La direzione del governo civile verrà da lui affidata interinalmente o al suo faciente funzioni presso il Comando generale dell'Armata o ad un altro Generale come plenipotenziario, finchè non sia nominato da Sua Maestà I. R. Apostolica un proprio plenipotenziario imperiale.

Il plenipotenziario formalmente installato con un ordine speciale del Comandante dell' Armata deve costituirsi con apposito proclama come capo interinale dei rami amministrativi in nome di Sua Maestà I. R. Apostolica. Le Autorità del paese vengono provvisoriamente confermate, a meno che circostanze affatto particolari non richiedessero diversamente, il compartimento politico e il sistema d' amministrazione si lascia invariato e specialmente si autorizzano le Autorità giudiziarie ad esercitare

ancora la loro giurisdizione, ma si rendono anche tutti e ciascuno responsabili della loro gestione, specialmente in quanto la stessa ha qualche relazione coi rapporti dell' Armata.

Si pongono in pari tempo sotto sequestro le casse ed ogni altra proprietà dello Stato, si dirige l'introito delle Finanze e dei redditi nelle casse di guerra a vantaggio dell' Armata e si fa rendere i conti e bilanci delle entrate e delle spese.

Così pure debbonsi raccogliere tutte le notizie ed i dati sullo stato effettivo, le forze e risorse del paese ed i mezzi di trasporto dei singoli distretti, ed assegnare alle casse, per l' esatta sorveglianza e sicurezza della gestione, dei controllori appartenenti allo stato del Commissariato di guerra o degl' impiegati politici, cura dei quali debb' essere, che i danari affluenti nelle casse sian tosto versati direttamente nella cassa d' operazione di campagna.

§ 40.

Regolare assicurazione delle occorrenze pell' Armata in paese nemico.

Raccolte appena le notizie ed i dati, di cui al § 39, si prenderanno immediatamente gli opportuni concerti col Governo interinale per determinare positivamente ciò che pei bisogni dell'Armata sotto tutti i rapporti, e prescindendo più che sia possibile da qualunque sussidio a carico dell' Erario austriaco, possa ritrarsi dal paese occupato, e per formare un piano per la regolare assicurazione di queste occorrenze, onde evitare per quanto è possibile le misure di requisizione.

Sul risultato di questi concerti il Comando generale dell' Armata farà immediatamente dettagliato rapporto al Comando superiore dell' Armata, indicando in pari tempo se, di quali occorrenze militari, e di quanto potrebbesi diminuire l' invio dai Dominî austriaci.

§ 41.

Fornitura del paese su territorio nemico; sua ripartizione ed esecuzione.

Ove siasi deliberato di ordinare una fornitura stata proposta pel paese nemico occupato, tale ordinazione verrà in ogni caso firmata dal Comandante dell' Armata. Il plenipotenziario incaricato dal Governo civile ne ingiungerà quindi all' Autorità del paese la ripartizione, se la farà presentare, rendendo l' Autorità stessa responsabile dell' esattezza ed equità del riparto, e porterà a pubblica notizia questo modo di procedere, per meglio guadagnarsi gli animi degli abitanti ed evitare odiosità e parziali oppressioni.

Quei luoghi e distretti specialmente, che per la direzione delle operazioni di guerra vengono colpiti dai più duri aggravî totali e che debbono conservarsi in grado di sopportarli, verranno per ragione d' equità risparmiati proporzionatamente nel riparto delle altre forniture e prestazioni.

Avvenendo ritardi o interruzioni nelle ordinate forniture del paese, gli organi dell' Armata incaricati del ricevimento delle provvisioni da fornirsi debbono farne tosto rapporto al Comando superiore dell' Armata, acciò si opponga nei modi opportuni e con tutti i mezzi che sono in suo potere ad ogni interruzione e ritardo; al qual uopo, ove sia di bisogno, potrà il Comandante dell'Armata accordare anche l'occorrente assistenza militare.

§ 42.

Formazione di grandi magazzini di campagna; fornimento pei rinforzi spediti all' Armata.

Coperti i bisogni correnti dell' Armata nel paese nemico, il Comando generale considererà se non sarebbe opportuno e possibile il collocare grandi magazzini di campagna a tergo dell' Armata, parte per assicurare pienamente l' invio successivo, che per avventura fosse necessario, parte per ogni impreveduto avvenimento di guerra; in proposito a che farà le sue proposizioni al Comandante dell' Armata e procederà secondo gli ordini di quest' ultimo.

S' avrà pur cura, che l' approvvigionamento delle truppe spedite in seguito per rinforzo dell' Armata venga assicurato in modo da aggravar men che sia possibile il paese, ma da non difficoltare nemmeno la marcia delle truppe.

§ 43.

Eventuale formazione d'un comitato amministrativo per gl' interessi dell' Armata.

Quando sembri opportuno per viste di servizio, o pel sollecito esaurimento degli affari o per rendere possibile la provvista delle occorrenze dell' Armata, il Comando superiore potrà dar opera perchè nel paese nemico occupato si costituisca uno speciale comitato amministrativo per gl' interessi dell' Armata, presso il quale quest' ultima sarà rappresentata da adatti organi militari.

§ 44.

Contribuzioni straordinarie di danaro.

Qualora nel paese nemico occupato venisse deliberata l' esazione d' una straordinaria contribuzione di danaro, si osserveranno, riguardo all' imposizione e riscossione della stessa, le norme tracciate riguardo alla fornitura dei viveri.

§ 45.

Riguardi da usarsi al paese nemico occupato.

Nelle disposizioni amministrative incumbenti al Comando generale dell' Armata sul territorio nemico dovrà esso tenersi presente, che tutte le misure, finchè il bene delle truppe od altri importanti motivi non impongano il contrario, debbon essere calcolate sul minor possibile aggravio del paese e sul rispetto benanco dell' opinione nazionale e dello spirito pubblico della popolazione. Il perchè sarà dovere del Comando generale dell' Armata d' accordo col plenipotenziario incaricato del governo civile, non solo di conformare a questa massima le proprie azioni d' ufficio, ma d' istruire eziandio nei sensi medesimi i dipendenti organi amministrativi.

IV. Intendente dell' Armata.

§ 46.

Sfera d' azione dell' intendente dell' Armata in generale.

L' Intendente dell' Armata ha sostanzialmente il mandato, di assistere coll' opera e col consiglio, mercè la sua cognizione dei rapporti speciali del paese, l' Amministrazione dell' Armata mobile nella provvista delle occorrenze di questa, d' interporsi, dove sembri necessario ed opportuno, nelle relazioni che in proposito hanno luogo fra l' Armata e suoi organi da una parte e le Autorità politiche dall' altra, e in generale di dar opera, che da una parte sia debitamente provveduto ai bisogni dell' Armata con regolare intervento delle Autorità politiche, e

si proceda dall'altra con tutto il possibile risparmio degl'interessi del paese. Incumbe a lui la direzione della posta di campagna, e può anche venir addetto dal Comandante dell'Armata interinalmente al Generale incaricato del governo civile d'un territorio nemico occupato.

Per poter corrispondere a questo mandato, l'Intendente dell'Armata esercita le sue mansioni nell'eventuale residenza del Comando generale dell'Armata con dipendenza dal faciente funzione del Comandante dell'Armata ed agisce in continuo intimo accordo col Commissario superiore di guerra addetto al Comando generale dell'Armata come Capo della III. Sezione. Le norme tracciate nella presente Istruzione per la provvista delle occorrenze di un'Armata mobile sono in generale obbligatorie anche per lui.

§ 47.

Sfera d'azione speciale dell'Intendente dell'Armata.

Dalle massime stabilite per la provvista e l'apprestamento delle occorrenze d'un'Armata mobile e dai punti di vista additati nel § 46 discende già di per sè la sfera d'azione dell'Intendente dell'Armata.

In sostanza però la sua sfera speciale d'azione si riduce ai seguenti punti capitali:

1. Ogni qualvolta si verifichi la necessità di levar danaro direttamente dalle Casse civili dello Stato pel fornimento dell'Armata, egli deve intervenire possibilmente in persona al ricevimento del danaro.

2. Quando le trattative per la provvista del fornimento seguono nel luogo stesso del Comando generale dell'Armata, l'Intendente di questa debb'essere invitato a intervenirvi.

3. Intervenire egli dee pure alla determinazione dei prezzi di compenso, ogniqualvolta si provveda ai bisogni dell'Armata mediante somministrazione.

4. Quando una parte delle occorrenze dell'Armata viene provveduta in via di requisizione o foraggiamento, l'Intendente dell'Armata debb'essere consultato sulla eventuale ripartizione in grande della quantità da requisirsi sulle parti di territorio, prima ancora che la relativa richiesta sia diretta dal Comando superiore dell'Armata alle Autorità politiche, e deve intervenire alla determinazione dei prezzi di compenso.

5. Nelle misure che vengono prese dal Comando superiore dell'Armata per assicurare all'Armata la compera degli altri articoli di bisogno a modici prezzi, si terrà conto del consiglio dell'Intendente dell'Armata.

6. Riguardo agli alloggi e all'acquartieramento dell'Armata, ed alla distribuzione delle truppe nel circondario della stessa, debb'essere consultato, per quanto è compatibile cogl'interessi militari, l'Intendente dell'Armata, affine di stabilire una ripartizione possibilmente equa del carico degli alloggi.

7. Anche in riguardo all'apprestamento dell'attiraglio e delle vetture del paese l'Intendente dell'Armata darà opera che tale prestazione, senza pregiudizio dei trasporti ed invii successivi dell'Armata, venga ripartita sul paese equabilmente e giustamente più che sia possibile.

8. La direzione della posta di campagna è riservata esclusivamente all'Intendente dell'Armata, al qual uopo egli riceverà le occorrenti comunicazioni da parte dello Stato maggiore generale de' quartiermastri dell'Armata.

9. Nel caso che l'Intendente dell'Armata venisse addetto dal Comandante dell'Armata al Generale, cui è affidata la direzione dell'amministrazione civile di un paese nemico occupato, gli serviranno di norma i principi esposti ai § 39—45.

V. Organi del Commissariato di guerra esposti presso i Corpi di truppe, ed istituti delle truppe e dell' Armata.

§ 48.

Organi del Commissariato: a) presso i corpi d'Armata;

I corpi d'Armata ricevono pel fornimento di tutto l'occorrente alle truppe le opportune disposizioni dal Comando generale dell'Armata; queste debbono mandarsi ad effetto colla massima puntualità ed esattezza dagli organi del Commissariato di guerra addetti ai corpi d'Armata e proposti alla direzione dell'azienda economica e delle proviande.

Mancando queste disposizioni per qualsiasi motivo od essendo altrimenti pericolo nel ritardo, gli organi dirigenti del Commissariato di guerra assegnati ai corpi d'Armata sono autorizzati a ricorrere per la provvista delle proviande ed altre occorrenze della truppa a quegli espedienti (somministrazione, requisizione, foraggiamento ecc.), che in forza delle disposizioni di quest'Istruzione competono in caso di necessità al Comando generale dell'Armata, ed a mandarli ad effetto colle modalità per esso prescritte.

S'intende da sè, che allorquando è forza ricorrere a simili espedienti, convien prima farne rapporto al Comandante del corpo e riportare la sua approvazione; ed ogni volta che si assicurano le proviande od altri bisogni in simil via straordinaria se ne dee dar pure avviso immediatamente al Comando generale dell'Armata.

§ 49.

b) presso corpi d'Armata distaccati;

I corpi d'Armata distaccati con un incarico speciale ricevono per la propria autonomia amministrativa l'occorrente apparato amministrativo e per la durata del loro distacco valgono per essi le norme stesse esposte pei Comandi generali d'Armata relativamente alla provvista delle occorrenze dell'Armata.

§ 50.

c) presso parti d'esercito distaccati di minor rilievo;

Gli organi del Commissariato di guerra addetti a parti d'esercito distaccate di minor rilievo che non un corpo d'Armata, debbono nelle loro operazioni concernenti la provvista delle competenti occorrenze regolarsi giusta il § 48 o 49, secondo che queste parti d'esercito sono da riguardarsi distaccate o no.

§ 51.

d) presso le ambulanze.

Gli obblighi dei Commissari di guerra ispettori addetti alle ambulanze sono bensì regolati da apposite Norme; nondimeno si ricorda, che oltre agli altri doveri, è pur loro debito di porre attenzione segnatamente agli oggetti seguenti.

A richiesta del Comandante dell'ospitale debbono essi, coll' intermedio delle Autorità politiche circolari (provinciali) e distrettuali, provvedere per la fornitura delle occorrenti suppellettili d' ospedale.

Debbono prendere a norma dell' Istruzione le adattate misure per la fornitura dei cibi occorrenti all' ambulanza, quando non fosse già stata assicurata da superiori disposizioni, e non fosse compatibile un ulteriore indugio per attenderle.

Ciò vale anche per la biancheria d' ospedale, le fasciature e filaccie.

Il tabacco occorrente per l' ambulanza si leva dal più vicino magazzino di deposito e di vendita verso pagamento, o, se ciò non è possibile, verso quitanze.

Qualora le occorrenze d'ospedale non potessero provvedersi in via di regolare fornitura, per supplirvi fosse necessario ricorrere all'espediente della somministrazione o requisizione, e per le qualità di pane prescritte per l'ospedale non si fosse ottenuto coll' imposizione ai Comuni che la farina, per la carne soltanto il bestiame da macello, il Comune destinerà per la cottura del pane d' ospedale e per la macellazione nei luoghi dove ciò è possibile, dietro richiesta del Commissariato di guerra ispettore, un esercente civile, col quale si verrà pel pagamento ad un equo accordo.

Dove siffatti esercenti non possono trovarsi, si stabilirà una panetteria ed un macello da ospedale, e verrà addetto alla prima un sotto-ufficiale esperto nella cottura del pane bianco, al secondo un ufficiale dell' amministrazione delle carni con un macellajo all' uopo del taglio e dei conti relativi.

Il Commissario di guerra ispettore porrà mente che le occorrenze d' ospedale vengano sempre fornite della qualità la migliore e la più pura; il vino deve essere per lo meno di un anno.

D' ogni occorrenza d' ospedale deve il Commissario di guerra tenere assicurata una provvisione di un mezzo mese e farla completare ogni settimana, acciò non nasca mai difetto.

Potendo infine verificarsi anche il caso, che per un soverchio repentino incremento d' ammalati e feriti venga a mancare all' ambulanza l' uno o l' altro articolo della provvisione di medicinali e non si possa ritirare con sufficiente prestezza l' occorrente dal deposito a tergo, in siffatto caso converrà levare il necessario sussidio dalla più vicina farmacia civile o drogheria provveduta degli articoli occorrenti, verso pagamento secondo un' equa tassa da stabilirsi. In questo caso estremo il Commissario di guerra ispettore è autorizzato ad esaminare, coll' intervento dell' Autorità politica, in unione col capo-medico addetto all' ospedale, le provvisioni dei farmacisti e droghieri, e levare, con riguardo al bisogno della popolazione, il superfluo occorrente indispensabilmente per uso dell' ospedale.

§ 52.

Altri organi esposti del Commissariato di guerra.

Astrazion fatta dai direttori delle proviande, sussistono per gli altri organi del Commissariato di guerra esposti per l'ispezione esatte prescrizioni, che si dovranno tener sempre presenti per l' esatta osservanza.

Si avverte qui infine ancora, che ai Commissariati di guerra pei transiti corre obbligo di tenersi in continua corrispondenza coll' Autorità politica di guerra, affine di assicurare alle transitanti truppe e trasporti soddisfacenti ed opportuni alloggi e il regolare pagamento delle competenze di transito.